

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1576-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica
nella seduta del 6 giugno 1974*

*modificato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina
mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del
12 agosto 1974 (V. Stampato n. 3034)*

**presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(PIERACCINI)**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri
(MORO)**

**col Ministro del Tesoro
(LA MALFA)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DE MITA)**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero
(MATTEOTTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 agosto 1974*

Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della parteci-
pazione dell'Italia all'esposizione internazionale di oceanografia
Okinawa 75

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 » è autorizzata la spesa di lire 850 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1974 e lire 650 milioni per l'anno 1975.

Art. 2.

Alla prima quota di lire 200 milioni si provvede a carico dello stanziamento del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

È istituito il Commissariato del Governo italiano, per la partecipazione all'Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 », composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale eserciterà le funzioni di vice commissario e in caso di assenza sostituirà il commissario generale. Il commissario generale viene nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. Il segretario generale viene nominato con decreto del Ministro della marina mercantile.

Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, tre revisori dei conti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

È istituito il Commissariato del Governo italiano, per la partecipazione all'Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 », composto da un commissario generale e da un segretario generale, il quale eserciterà le funzioni di vice commissario e in caso di assenza sostituirà il commissario generale. Il commissario generale e il segretario generale vengono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro degli affari esteri, e dovranno essere prescelti tra persone versate nei problemi internazionali connessi alle risorse marine. Il trattamento economico del commissario generale e del segretario generale viene stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Il Commissariato cesserà le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione.

Art. 4.

Il commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Giappone per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'esposizione, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il corrispondente rappresentante, e mantenendo in Italia i rapporti con i Ministeri, enti pubblici e privati, associazioni varie ed espositori.

Art. 5.

Il commissario generale gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia od all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonché le spese di rappresentanza.

Art. 6.

In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro, il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato di qualifica non superiore a quella di direttore di divisione aggiunto per quanto attiene alla carriera direttiva e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, che abbia scadenza entro il 30 giugno 1976, personale di ufficio, e consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Giappone.

Il commissario generale potrà avvalersi della consulenza giuridica di un magistrato

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che, per quanto attiene alla carriera direttiva, non superi 12 funzionari (due per ciascuno dei seguenti Ministeri interessati: Marina mercantile, Affari esteri, Industria, commercio e artigianato, Commercio con l'estero, Difesa e Tesoro).

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, utilizzato ai sensi del comma precedente, potrà essere comandato presso il Ministero della marina mercantile. Il trattamento economico, escluso quello di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

amministrativo, il quale potrà essere collocato nella posizione di fuori ruolo.

Il commissario generale e il segretario generale, se dipendenti da Amministrazione statale, verranno collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari. Essi avranno diritto a un trattamento economico a carico del Commissariato che sarà stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro, in aggiunta al trattamento economico loro spettante come funzionari statali nella sede di Roma.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma potrà essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1958, n. 571, ovvero essere comandato presso il Ministero della marina mercantile. In entrambi i casi il personale in questione, nonché il magistrato di cui al secondo comma, avranno diritto a un trattamento economico da stabilire con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

L'onere relativo al trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è a carico del Commissariato.

Art. 7.

Il Ministero della marina mercantile provvederà a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione alla esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il commissario generale è tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero della marina mercantile, entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

missione, del personale in questione sarà stabilito con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro.

Il commissario generale è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, che in ogni caso non superi il 30 giugno 1976, personale di ufficio e consulenti, corrispondenti e tecnici, sia in Italia sia in Giappone.

(Vedi commi precedenti).

Identico.

Art. 7.

Identico.

Il commissario generale è tenuto a presentare un preventivo delle spese da effettuare e a rendere al Ministero della marina mercantile, entro sei mesi dalla chiusura dell'esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme sommini-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

somme somministrategli dal Ministero della marina mercantile oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale dovrà assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Il rendiconto sarà rimesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero della marina mercantile, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 8.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale, con effetto dalla data di decorrenza del conferimento al commissario generale dell'incarico di assolvere tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare la partecipazione italiana all'esposizione.

Art. 9.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strategli dal Ministero della marina mercantile oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati. Il commissario generale dovrà assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati. Il rendiconto sarà rimesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero della marina mercantile, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.